



PROVINCIA DI VICENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 C.F. e P. IVA 00496080243

F.A.Q. - Quesiti aggiornati al 10/05/2017

relative alla Procedura aperta svolta dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza avente ad oggetto:

“Servizio di redazione della variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del comune di Vicenza e agli adiacenti tessuti e borghi storici – elaborato 3 zonizzazione – art. 36 comma 1 lett. A, B delle NTO costituenti il tessuto antico e tessuto storico come definito dal PAT”

CIG [6927675243]

Quesito n. 1: Se per l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di almeno 2 (due) incarichi analoghi a quello oggetto del presente incarico relativo a centri storici di comuni con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti, possano intendersi per servizi analoghi quanto riportato al comma c) e più precisamente aver svolto prestazioni attinenti alla pianificazione urbanistica e territoriale/paesistica a scala comunale (PRG, PAT, PI) relativo a centri storici di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Si chiede di specificare se per incarichi analoghi si intendono prestazioni attinenti alla pianificazione urbanistica e territoriale/paesistica a scala comunale (PRG, PAT, PI).

Risposta: Con riferimento al quesito con il quale si chiede se per "incarichi analoghi" debbano intendersi prestazioni attinenti alla pianificazione urbanistica e territoriale/paesistica a scala comunale (PRG, PAT, PI) relativamente a centri storici di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la risposta è parzialmente affermativa, in quanto devono riguardare incarichi di progettazione a livello di pianificazione urbanistica (varianti al PRG/PI - artt. 17 e 18 LR 11/2004) e non concernere la mera progettazione strutturale (PAT/PATI - artt. 13 e 16 LR 11/2004) o la progettazione attuativa di porzioni limitate (esempio un solo isolato) di centro storico attraverso PUA - Piani Urbanistici Attuativi (art. 19 LR 11/2004).

Quesito: il disciplinare di gara prevede per i raggruppamenti temporanei la presenza di un giovane professionista laureato abilitato all'esercizio della professione da **“almeno”** cinque anni quale progettista.

Risposta: Il costituendo raggruppamento deve prevedere la presenza al suo interno di almeno un giovane professionista laureato abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni quale progettista. Nel disciplinare di gara, per ovviare a mero errore materiale, la parola “almeno” va sostituita con la parola “meno di”.

Quesito: E' possibile inserire, all'interno del testo della relazione tecnica di offerta, immagini esemplificative di quanto spiegato nella parte testuale (nel limite delle 30 pagine), oltre agli schemi grafici previsti nelle 3 schede aggiuntive?

Risposta: La risposta è affermativa, ribadendo che il numero massimo delle pagine che costituiscono la Relazione tecnica è fissato a 30 (trenta), limite oltre il quale non si darà corso ad alcuna valutazione.

Quesito: In riferimento al Disciplinare di Gara di cui l'oggetto, relativamente al punto 9 – Requisiti di partecipazione:

1. si chiede la conferma che con la dicitura "*avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando*", si intende il provvedimento di adozione delle prestazioni richieste (PRG, PAT, PI);
2. in riferimento alla lettera d), si chiede inoltre se possono essere ritenuti validi incarichi che un Comune (con più di 30.000 abitanti) ha affidato allo stesso professionista a seguito di due distinte gare, a distanza di un anno e con due distinti contratti.

Risposta: 1. per "*avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando*" deve intendersi che sia pervenuto almeno il provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale (organo competente per l'approvazione degli atti di pianificazione urbanistica operativa), con il quale si attesta l'avvenuto completamento dell'incarico di progettazione.

2. possono essere ritenuti validi più incarichi di progettazione avuti dalla stessa stazione appaltante, purché riferiti a temi progettuali distinti e non consequenziali, avvenuti con diversa procedura di gara.